

Roma, 10/05/2022
Prot./ 1179
Prog.Ord./ 32
Cod.Int./ 20-0000-02

CONTRATTO

TRA

Azienda Speciale Palaexpo, di seguito 'Azienda', con sede in Via Nazionale 194, 00184 Roma; Codice Fiscale 97152030587, Partita IVA 05902651008 e Codice destinatario USAL8PV, in persona del Direttore generale e legale rappresentante, Fabio Merosi

E

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco di seguito 'Contraente', con sede in Via del Tritone, n.181, CAP 00187 Roma (RM), P.IVA 08703841000 e Codice Univoco Ufficio di IPA: UFE1TR, in persona del Rappresentante Legale

PREMESSO

- che l'Azienda è un Ente strumentale del Comune di Roma a cui è stata affidata la gestione del Palazzo delle Esposizioni, sito in via Nazionale n. 194, del MACRO sito in via Nizza n. 138 e del Mattatoio sito in piazza Orazio Giustiniani n. 4;
- che tra i competenti Uffici dell'Azienda ed il Contraente sono intercorse trattative volte all'affitto di uno spazio meeting del Palazzo delle Esposizioni (*PdE*) con ingresso dalla Scalinata di via Milano 9 A, ovvero l'Auditorium nel giorno 26 maggio 2022 ore 8,00 alle ore 18,00 per ospitare un workshop (*Evento*), comprese le fasi di allestimento, prove e disallestimento della sala; che le modalità di svolgimento dell'Evento sono descritti nell'art. 1 di questo contratto;
- che le Parti, di comune accordo, stabiliscono che gli accordi relativi all'affitto della sala, vengano disciplinati da questa scrittura.

Tanto premesso, le Parti come sopra identificate,

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 - Oggetto

Oggetto di questo accordo è l'affitto dell'Auditorium, compresa la presenza di un Tecnico audio-video e un addetto al guardaroba in favore del Contraente:

- **Sala Auditorium** con ingresso dalla Scalinata di via Milano 9A che verrà utilizzata per ospitare le attività di un workshop "*The role of In Silico Medicine in diabetes*", nel giorno 26 maggio 2022 con disponibilità della sala dalle ore 08,00 alle ore 18,00 per un massino di 88 pax seduti, oltre un massimo di 8 pax di staff in piedi e 3 relatori seduti sul palco;

Art.2 - Obblighi dell'Azienda

Nei limiti degli spazi identificati al precedente art. 1, l'Azienda si impegna a:

- mettere a disposizione del Contraente gli spazi e le pertinenze del Palazzo delle Esposizioni necessari all'esecuzione dell'Evento, ovvero l'Auditorium, il desk e il guardaroba all'ingresso di via Milano 9 A, i bagni nel foyer-transetto tra l'ingresso dell'Auditorium e del Cinema;
- garantire, per tutta la durata degli eventi, la presenza del seguente personale compreso nel prezzo di affitto della sala:
 - 1 addetti al guardaroba;
 - 1 tecnico audio-video a tutela del corretto funzionamento dell'attrezzatura tecnica esistente che affiancherà il service fornito dal Contraente;

oltre al personale addetto alla sicurezza e aree comuni, ai bagni e ai necessari presidi tecnici presenti in turno al Palazzo delle Esposizioni;

Restano fuori dagli accordi i servizi di ristorazione, per l'uso dei quali il Contraente dovrà stipulare autonomi e specifici accordi con i gestori del ristorante Esposizioni posto all'attico del Palazzo o il Caffè delle Esposizioni al piano 0;

Art.3 - Obblighi del Contraente

Il Contraente si obbliga, a propria cura e spese, a:

- rilasciare gli inviti in numero non superiore a quanto stabilito in fase di trattative, ovvero 88 pax seduti (oltre un massimo di 8 pax di staff) nell'Auditorium, e 3 relatori sul palco;
- controllare assieme al personale Palaexpo, l'ingresso degli ospiti con proprio personale e il relativo accreditamento, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone come prevista dal DPCM anti covid-19, secondo quanto descritto al successivo Art. 4;
- fornire ai propri ospiti le mascherine e il gel sanificante, qualora ne fossero sprovvisti;
- fornire all'Azienda, prima dell'inizio dell'evento, una copia dettagliata del programma dell'evento all'interno delle sale oltre al cronoprogramma delle attività di allestimento e disallestimento e i relativi layout degli allestimenti, per la valutazione da parte dell'Azienda, della compatibilità dei progetti proposti all'interno delle sale e degli spazi pertinenti al Palazzo delle Esposizioni;
- fornire all'Azienda, qualora il Contraente utilizzasse fornitori esterni, prima dell'inizio degli allestimenti, tutti i documenti sulla sicurezza elencati in una precedente email inviata in fase di trattative, che i vari fornitori accreditati per la realizzazione dell'evento, ci dovranno fornire prima degli allestimenti oltre all'elenco dei nominativi dello staff;
- fornire all'Azienda, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione relativa al pagamento di tutti gli eventuali oneri necessari alla corretta esecuzione dell'evento;
- sostenere, in via esclusiva, tutte le spese relative all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione dell'evento;
- custodire e riconsegnare i luoghi, gli impianti, le attrezzature, i macchinari fissi e mobili e gli arredi nello stesso stato d'uso che avevano al momento della consegna anche con riferimento a eventuale

documentazione fotografica assumendo per tutta la durata dell'evento gli obblighi di cui agli artt. 1768 c.c. e segg.

L'Azienda si riserva, nel caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, di risolvere il contratto ed agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art.4 – Modalità di accesso e verifica

Lo staff del Contraente e tutti i lavoratori delle ditte connesse all'organizzazione dell'evento, dovranno registrare la propria presenza la mattina all'ingresso di via Milano 9A alla presenza di addetti del PdE seguendo le procedure anticovid-19 adottate dalla stessa (*All. C _Protocollo anticontagio ASP*), ovvero controllo della mascherina FFP2 che ogni persona dovrà indossare sempre durante la permanenza all'interno delle aree del Palazzo delle Esposizioni e spunta dei nominativi nell'elenco dello staff e di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di allestimento, elenco che verrà preventivamente aggiornato e fornito all'Azienda.

Anche i relatori e gli ospiti dell'Evento dovranno accedere in Auditorium sempre attraverso l'ingresso di via Milano 9A, seguendo le procedure anticovid-19 adottate dall'Azienda indossando la mascherina FFP2 e sanificare le mani. Il personale Palaexpo si occuperà anche della gestione del guardaroba e del desk accrediti a partire dalle ore 09,30.

Sulla base dell'andamento epidemiologico, la disciplina del presente articolo potrà essere modificata in applicazione delle disposizioni di legge che saranno in vigore.

Art. 5 – Contenimento Covid-19

Al fine di garantire il contenimento dell'epidemia da covid-19, l'Azienda dichiara che:

- l'Auditorium, come pure i bagni, il guardaroba, e tutti gli ambienti e le aree comuni del Palazzo delle Esposizioni, vengono sanificate abitualmente tramite nebulizzazione con prodotti specifici;
- sono presenti le colonnine per la sanificazione delle mani.

Resta però di competenza del contraente fornire ai propri ospiti le mascherine FFP2, qualora sprovvisti, e vigilare sul distanziamento tra gli ospiti nelle sale e nelle aree comuni.

Art.6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte delle prestazioni rese dall'Azienda, il Contraente si obbliga a versare all'Azienda un importo complessivo di €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA corrispondenti all'affitto della sala; l'Azienda rilascerà al Contraente regolare fattura la quale dovrà recare il relativo CIG ZB036460FF, ed essere intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.181 – 00187, C.F. n. 97345810580-P.I. n. 08703841000, da emettersi a seguito dello svolgimento del workshop "the role of In Silico Medicine in diabetes" in programma per la giornata del 26 maggio 2022.*

Art.7 - Forza Maggiore

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento alle obbligazioni assunte in questo Contratto per cause dipendenti da eventi che, alla data della sua sottoscrizione, siano imprevisi o

imprevedibili e che rendano impossibile l'adempimento con mezzi di ordinaria diligenza. Tanto vale anche in ragione dell'attuale situazione di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19.

In caso di annullamento dell'evento per cause indipendenti dalla volontà delle Parti, le stesse negozieranno, in buona fede tra di loro, eventuali nuove date in cui realizzare l'evento.

Art.8 - Diritti d'autore

Nel caso in cui l'evento preveda la riproduzione, in qualunque supporto, di un'opera tutelata ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. o da diritti S.I.A.E., il Contraente si obbliga a fornire all'Azienda, nei medesimi termini in cui è previsto il versamento del corrispettivo, i seguenti documenti:

- copia del permesso di rappresentazione S.I.A.E.;
- copia dell'eventuale pagamento degli oneri inerenti i diritti d'autore;
- copia di tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi prescritti per il corretto svolgimento dell'evento.

Art.9 - Responsabilità nei confronti di terzi

Con la stipulazione di questo accordo, il Contraente si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'Azienda da ogni responsabilità, anche patrimoniale, per atti o fatti di qualsiasi genere imputabili direttamente o indirettamente all'attività del Contraente medesimo, dei suoi ospiti, ovvero, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., di propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dai quali fatti o atti abbiano a derivare danni agli stessi. Tale obbligo vale anche ai fini processuali.

Art.10 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il presente contratto si risolverà di diritto, nei seguenti casi:

- inadempimento totale o parziale, ovvero di ritardo nell'adempimento del presente contratto da parte del Contraente fatto salvo il diritto dell'Azienda di esercitare il diritto al risarcimento del maggior danno;
- violazione, anche parziale, degli art. 3 – 4 – 6 – 9;
- azioni tendenti a favorire la concorrenza sleale;
- rivelazione a terzi di atti o fatti riservati dell'Azienda;
- compimento di atti lesivi dell'immagine dell'Azienda.

L'Azienda notificherà al Contraente la risoluzione del contratto mediante comunicazione telefax, seguita da raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta inteso tra le parti che qualora l'Azienda dovesse sospendere l'evento per cause di forza maggiore o per qualunque altra causa impreveduta o imprevedibile, inclusa la sopravvenuta inagibilità, totale o parziale, del Palazzo delle Esposizioni, tale circostanza non costituirà inadempimento dell'Azienda, con conseguente rinuncia al risarcimento del danno da parte del Contraente.

Art.11 - Foro competente

Tutte le controversie relative all'interpretazione e esecuzione di questo contratto saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma, invalidati tutti gli altri.

Art.12 - Rinvio

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla validità, all'efficacia, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ad esclusione di tutti gli altri.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nella interpretazione che nella esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale (UE) 2016/679, i dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati e privacy.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dichiara di essere stato edotto che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto e, di conseguenza, autorizza al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.

Redatto in una copia, letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Speciale Palaexpo



Il Contraente

